



# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Mobilità

Servizio Trasporti Eccezionali, Ponti e Piste Ciclabili

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)



## PROGETTO ESECUTIVO

**Adeguamento dell'incrocio tra la S.P.n°61 "S.Stino di Livenza-Annone Veneto-Pravisdomini" e la via Fosson in Comune di S. Stino di Livenza VE con realizzazione di uno svincolo rotatorio  
1° STRALCIO**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Nicola TORRICELLA

SUPPORTO AL RUP  
Arch. Francesca NORDIO

Comune di S. Stino di Livenza VE

S.P.n°61 "S. Stino di Livenza-Annone Veneto-Pravisdomini"

PROGETTAZIONE



**michele granziero** ingegnere  
ingegneria civile ambientale e della sicurezza

E.mail : [info@studiogranziero.it](mailto:info@studiogranziero.it)

Web site: [www.studiogranziero.it](http://www.studiogranziero.it)

Piazza G. D'Annunzio, 7 - 30036 S. MARIA DI SALA VE - rec.tel/fax 041 5781162 - mob. 338 1157211



TITOLO ELABORATO

Schema di Lettera di affidamento

REV.

DESCRIZIONE

1

EMISSIONE PROGETTO

Novembre 2024

TAVOLA

Pe.17

Scala



# Città metropolitana di Venezia

**Valore dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del D. Lgs 36/2023**

**(tabella allegato I.4)**

**Cod.ident. 1573**

**Mod. F24 ELIDE**

**Venezia, data per esteso**

**Spett.le**

**VIA**

\_\_\_\_\_

**OGGETTO: Lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di adeguamento incrocio tra la S.P.n°61 e via Fosson a S.Stino di Livenza con realizzazione di uno svincolo rotatorio - 1°Stralcio .**

**CUP: \_\_\_\_\_ CIG: \_\_\_\_\_.**

## **PREMESSO CHE**

- con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento incrocio tra la S.P.n°61 e via Fosson a S.Stino di Livenza con realizzazione di uno svincolo rotatorio - 1°Stralcio.

- la Città metropolitana di Venezia ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. \_\_\_\_\_, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. \_\_\_\_\_;

- con determinazione a contrattare n. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ si è stabilito l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con il "criterio del minor prezzo", inferiore a quello posto a base di gara / ovvero mediante offerta a prezzi unitari (nel caso in cui sia prevista la lista delle lavorazioni e delle forniture)/oepty;
- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con determinazione n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori all'impresa "XXXXXXXXXXXXXXXX", per il prezzo di complessivi € XXXXXXXXXXXXX/00 (euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) comprensivi di € XXXX (euro XXXXXXXXXXXXXa/00) per oneri destinati alla sicurezza (non soggetti a ribasso) I.V.A. esclusa;
- la Città metropolitana di Venezia ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. in data \_\_\_\_\_ prot. N. \_\_\_\_\_, ad ottemperare a quanto prescritto all'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023 relativamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva;
- che la stessa impresa aggiudicataria ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata XXXXXXXX 2024, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dalla stessa impresa, come allegato, alla nota del XXXXXXXXXXXX 2024, acquisita al protocollo della "Città metropolitana di Venezia" in data XXXXXXXXXXXXXXX al n.XXXXXXXXXXXXX/2024;
- che è stato acquisito il documento di verifica di auto certificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, in data XXXXXXXXXXXX documento numero T XXXXXXX dal quale risultano la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del

presente atto;

- che l' "impresa aggiudicataria" con nota prot.n. XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX 2024 ha trasmesso i seguenti documenti sottoscritti in segno di accettazione:

- copia per estratto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città metropolitana di Venezia, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 69 del 15.12.2023 in riferimento a "al Regolamento inerente *"l'istituto del Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti e disciplina della tutela del segnalante della Città metropolitana di Venezia "* ai sensi dell'art. 3 e seguenti del suo articolato;
- *"Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia"*, adottato da ultimo con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 69 del 15.12.2023, ai sensi dell'art.18 c. 3 di detto articolato;
- *Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizza nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*, sottoscritto in Venezia n data 17 settembre 2019, tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione Provincie del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, e recepito con determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 1352 del 15 giugno 2020, *prot. n. 29812;*
- *Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Città metropolitana di Venezia e il Comando Provinciale di Venezia della Guardia di Finanza determinazione dirigenziale del Segretario Generale reggente n. 1352 del 15 giugno 2020, prot. n. 29812 con la quale è stato recepito il suddetto protocollo;*
- Circolare n. 1 del Segretario generale della "Città metropolitana di Venezia"

dichiarando altresì in riferimento ai suddetti documenti:

- di aver reso comunicazione dell'obbligo della loro osservanza ai dipendenti dell'impresa e ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa, in quanto compatibili;
- che in relazione alle disposizioni contenute nei suddetti documenti si obbliga a vigilare sul rispetto degli stessi;
- di impegnarsi all'adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto legislativo n.24 del 10.03.2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

L'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto sarà regolato alle seguenti condizioni:

### **DEFINIZIONI**

Alle seguenti denominazioni, nel presente contratto, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

CMVE	Città Metropolitana di Venezia
Appaltatore	Impresa aggiudicataria
Codice	D.Lgs. 36/2023
Capitolato	Capitolato speciale d'Appalto Parte 1^ e 2^
D.L.	Direttore dei Lavori o Direzione dei Lavori
RUP	Responsabile Unico del Progetto

### **ARTICOLO 1**

#### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

La CMVE affida l'appalto relativo ai lavori di **lavori di adeguamento incrocio tra la S.P.n°61 e**

**via Fosson a S.Stino di Livenza con realizzazione di uno svincolo rotatorio - 1°Stralcio**  
all'Appaltatore che, come sopra costituito accetta sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste dalla determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva dei lavori di ..... del....., nonchè delle condizioni e modalità di cui al presente contratto e di cui ai documenti elencati all'articolo 2.

Il contratto è stipulato **a misura** ai sensi dell'art. 5 dell' All. I.7 del Codice.

L'appaltatore è vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto in sede di gara, ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni del punteggio dell'Offerta tecnica da parte dell'apposita Commissione. La realizzazione degli interventi o delle proposte migliorative contenuti nell'Offerta tecnica costituiscono un obbligo contrattuale dell'Appaltatore e non comportano alcun aumento del corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara, ma sono comprese nel prezzo contrattuale. Tali miglioramenti sono specificamente indicati nell'allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, denominato "Offerta Tecnica".

## **ARTICOLO 2**

### **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Vengono allegati e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a)** Capitolato parte 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> ; (allegato A)
- b)** computo metrico estimativo; (allegato B)

2) I seguenti documenti sottoscritti dalle parti, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti della CMVE:

- c)** elaborati grafici progettuali (in fase di stipula specificare tavole ....);
- d)** cronoprogramma dei lavori (ex art.30 All.I.7);

- e) piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal CMVE ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro” e s.m.i. (dal piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, redatto in data ....., in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e trasmesso alla “Città metropolitana” come allegato alla nota del ....., acquisita al protocollo generale della “Città metropolitana” in data ..... al numero .....
- f) dal piano operativo di sicurezza redatto in conformità al D.Lgs. 81/2008 e consegnato dall’“Appaltatore” alla “Città metropolitana” come allegato alla nota del ....., acquisita al protocollo generale della “Città metropolitana” in data ..... al numero.
- g) allegato “Offerta Tecnica”.

### **ARTICOLO 3**

#### **NORMATIVA DA APPLICARE ALL’APPALTO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal Capitolato, si applicano all’appalto le norme legislative vigenti: norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale, di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari), nonché le norme del codice civile.

Si richiamano in particolare:

- il Codice;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- il D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
- le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;

- le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
- la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente;
- le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti stessi.

#### **ARTICOLO 4**

##### **CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo dovuto dalla CMVE all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € ..... (Euro .....), di cui.....(Euro .....) per i costi della manodopera, e di .....Euro per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di..... Euro .

Tale importo è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale il direttore dei lavori terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dalla Sezione 2<sup>^</sup> del Capitolato.

Il corrispettivo di cui al comma 1 comprende anche:

- a) *per i materiali*: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) *per gli operai ed i mezzi d'opera*: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie;

- c) *per i noli*: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
- d) *per i lavori*: tutte le spese per mezzi d'opera, opere provvisorie, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

Per quanto riguarda l'adeguamento dei prezzi si applicano le disposizioni dell'art.60 del Codice, nonché per quanto attiene le modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione, l'art. 5 del Capitolato .

La CMVE informa l'Appaltatore che ai sensi del D. M. n. 55 del 3 aprile 2013 vige l'obbligo della fatturazione elettronica per gli enti locali. Il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: (viabilità 7OBCBE) (edilizia 3M8OCE) .

## **ARTICOLO 5**

### **VARIAZIONI AL PROGETTO**

Qualora la CMVE, per il tramite della D.L., richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, dovranno essere autorizzate dal R.U.P. e attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del Codice, nonché dell'All. II.14 art.5 .

In particolare, se richiesto dalla CMVE, l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni previste in contratto, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato.

## **ARTICOLO 6**

### **CONSEGNA DEI LAVORI – TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI**

La consegna dei lavori sarà effettuata secondo le norme dell'art. 11 del Capitolato.

I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto / consegnati secondo le modalità previste dall'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice.

In caso di obiettiva necessità o di urgenza, tale consegna potrà avvenire anche in pendenza della formale stipula del contratto. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni **50** (Cinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**Il tempo contrattuale viene suddiviso in due fasi ovvero la prima fase di giorni 23 per l'esecuzione di tutte le lavorazioni finalizzate alla definizione provvisoria della nuova sistemazione viaria con svincolo rotatorio, seguite da un periodo transitorio di sperimentazione della durata presunta di 45 giorni a cui seguirà una seconda fase definitiva della durata di 27 giorni per l'esecuzione delle cordonate e della segnaletica definitiva. Durante la fase transitoria di 45 giorni il cantiere verrà riconsegnato alla committenza a tutti gli effetti giuridici di responsabilità, durante i quali tuttavia all'impresa rimarrà in carico la manutenzione delle opere e gli eventuali ripristini che il D.L. e/o il R.U.P. vorranno disporre. Decorso tale termine di fermo per tale fase transitoria (non tassativo a discrezione del R.U.P.) l'impresa dovrà procedere all'esecuzione della 2<sup>a</sup> fase prevista. Nessun maggior onere oltre a quanto previsto in contratto potrà venire richiesto per l'attuazione di quanto sopra trattato.**

I tempi di cui sopra, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole, pertanto per tali motivi non potrà essere concesso alcun differimento del termine di ultimazione dei lavori.

Il certificato di ultimazione sarà redatto dal D.L., ai sensi dell'art. 18 del Capitolato, su richiesta dell'Appaltatore.

Le eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori saranno concesse dal RUP nei termini e con le modalità previste dall'art. 15 del Capitolato.

## **ARTICOLO 7**

### **PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**

L'Appaltatore è tenuto a redigere un programma esecutivo dei lavori ai sensi dell'art. 12 del Capitolato.

## **ARTICOLO 8**

### **SOSPENSIONI DEI LAVORI**

Le sospensioni totali o parziali dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art. 120 e 121 del Codice.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di guardia e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

## **ARTICOLO 9**

### **PENALITÀ IN CASO DI RITARDO**

La CMVE applicherà una penale dell'1 per mille dell'importo dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato. La penale sarà applicata in sede di conto finale e l'importo complessivo della stessa sarà trattenuto dalla rata di saldo.

Qualora l'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell'importo contrattuale, la CMVE potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 c.c. e la possibilità di compensare l'importo rispetto al corrispettivo dovuto. Le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore anche qualora il ritardo o l'inadempimento

dipendessero da fatti di terzi.

## **ARTICOLO 10**

### **ANTICIPAZIONE, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI**

### **,CONTABILIZZAZIONE, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, PAGAMENTI E SANZIONI.**

1. Ai sensi dell'art.125 del Codice è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore dell'anticipazione pari al 20% (venti per cento) da erogare e recuperare alle condizioni di legge.

2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge, raggiunga la cifra di euro **50.000,00 (€ Cinquantamila/00)**.

3. La contabilizzazione dei lavori, gli stati di avanzamento, l'emissione dei corrispondenti certificati di pagamento, il pagamento dei relativi acconti e del saldo avverranno con le modalità indicate all'art.125, comma 2, del Codice.

4. L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

- utilizzare il conto corrente, dedicato alla commessa di cui trattasi;
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo di Venezia.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.3, c. 9 bis, della legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

## **ARTICOLO 11**

### **LAVORI NON PREVISTI**

Per l'esecuzione di lavorazioni non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 8 del Capitolato.

L'approvazione dei nuovi prezzi spetta alla CMVE, su proposta del RUP, qualora tali nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.

## **ARTICOLO 12**

### **CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI**

A seguito del presente contratto è fatto divieto di cessione a terzi in qualsiasi forma.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120 co. 2 del Codice, alle condizioni previste dalla L n.52/1991 .

Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla CMVE.

La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

### **ARTICOLO 13**

#### **RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

La CMVE potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice (accertamento di reati, decadenza attestazione di qualificazione, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., proponerà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla CMVE in seguito alla risoluzione.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla CMVE, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

### **ARTICOLO 14**

#### **RECESSO DAL CONTRATTO**

La CMVE ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite , secondo quanto disposto all'art. 123 del Codice e nell'All. II.14 e previsto dal Capitolato.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto a mezzo pec con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori.

Si rinvia all' art.11 dell'All. II.14 per la disciplina sul rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

## **ARTICOLO 15**

### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 15% dell'importo contrattuale, il RUP acquisirà immediatamente la relazione del D.L.e, ove costituito, dell'Organo di collaudo, per formulare entro il termine di cui all'art.210 del Codice, proposta motivata di accordo bonario. In merito a tale proposta la CMVE e l'Appaltatore dovranno pronunciarsi entro 30 giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere relativamente alle riserve iscritte.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, non si farà ricorso all'arbitrato.

Le parti convengono che qualsiasi controversia giudiziaria derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto il Foro competente è quello di Venezia. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziari di cui sopra.

## ARTICOLO 16

### REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, e dell'art. 3 Allegato II.2 bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando si registri una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore alla soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione ed opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice dei Contratti .

3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa

autorizzata disponibile.

## **ARTICOLO 17**

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

nel caso di certificato di regolare esecuzione all'art. 28 dell'All. II.14 del Codice.

1. Il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico- amministrativo ai sensi dell'art. 28 dell'All. II.14 del Codice .

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dei lavori;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

2. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del CRE.

3. Qualora l'Appaltatore non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di invito scritto da parte della D.L. si procederà d'ufficio addebitando la spesa all'Appaltatore.

## **ARTICOLO 18**

### **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E**

### **ASSISTENZA**

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Codice nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, vigenti per il settore e per la

zona nella quale dove è eseguito il lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti e accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui i contratti collettivi non disciplinino l'ipotesi del subappalto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dagli enti competenti.

In caso di inadempienze contributive a carico dell'Appaltatore risultanti dal DURC relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la CMVE trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell' art. 11 co. 6 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto segnalato dalle organizzazioni sindacali, la CMVE invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente detto termine, in assenza di formale e motivata contestazione della fondatezza della richiesta, la CMVE potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

## **ARTICOLO 19**

### **CLAUSOLE SOCIALI**

Ai sensi dell'art. 57 del Codice dei contratti in combinato disposto con l'Allegato II.3:

- gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- l'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. entro il medesimo termine, l'appaltatore trasmette alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico

nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

- è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, si applicano le penali previste dall'art. 6 dell'Allegato II.3 al d.lgs. 36/2023, in ottemperanza al disposto dell'art. 47 comma 6 del d.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, e s.m.i.

## **ARTICOLO 20**

### **SUBAPPALTO**

E' ammesso il ricorso al subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Previa autorizzazione della CMVE, è ammesso l'affidamento in subappalto delle sole parti di lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della CMVE, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non si attenga alle regole ed alle prescrizioni di cui sopra, la CMVE avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

## **ARTICOLO 21**

### **GARANZIA DEFINITIVA**

Le parti dichiarano che, a garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'articolo 117, del D.Lgs. numero 36/2023, cauzione definitiva,

a mezzo fideiussione /assicurativa numero \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, stipulata con \_\_\_\_\_, per euro - \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore ha l'obbligo, in caso di eventuale proroga, di estendere la garanzia fideiussoria.

Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dall'Appaltatore in data \_\_\_\_\_ prot.n. \_\_\_\_\_. Detta polizza è conservata agli atti della CMVE.

La CMVE e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall'articolo 117 co. 8 del Codice.

La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata ogniqualvolta la CMVE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all' Appaltatore.

## **ARTICOLO 22**

### **GARANZIA DEFINITIVA**

Le parti dichiarano che, a garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'articolo 53 co.4, del D.Lgs. numero 36/2023, cauzione definitiva, a mezzo fideiussione /assicurativa numero \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, stipulata con \_\_\_\_\_, per euro - \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore ha l'obbligo, in caso di eventuale proroga, di estendere la garanzia fideiussoria.

Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dall'Appaltatore in data \_\_\_\_\_ prot.n. \_\_\_\_\_. Detta polizza è conservata agli atti della CMVE.

La CMVE e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è del 5%.

La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata ogniqualvolta la CMVE abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all' Appaltatore.

### **ARTICOLO 23**

#### **ASSICURAZIONI PER IL DANNEGGIAMENTO O LA DISTRUZIONE DI OPERE E/O IMPIANTI E PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice , l'Appaltatore ha costituito e trasmesso, prima della consegna dei lavori, una copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, come prevista dal D.M. 193/2022, con i seguenti massimali:

- per opere pari all'importo contrattuale;
- per impianti ed opere preesistenti pari all'importo contrattuale;
- per demolizione e sgombero Euro 100.000,00 ;
- per danni a cose e danni a persone (R.C.T.) Euro 3.000.000,00 .

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa di cui al comma 1 prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

4. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese, la garanzia prestata dall'impresa mandataria copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Copia della suddetta polizza fideiussoria n. emessa da XXXXXXXXXXXXXXXX è stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dall' Appaltatore in data XXXXXXXXXXXX prot.n.XXXXX. Detta

polizza è conservata agli atti della CMVE.

## **ART. 24**

### **DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

(Ipotesi a) **COMUNICAZIONE RILASCIATA**

1. Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, la CMVE dà atto che, previo utilizzo del collegamento alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata rilasciata comunicazione

antimafia Prot.n. PR\_TVUTG\_Ingresso in data \_\_\_\_\_

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. n. 159/2011, qualora emerga, successivamente alla stipula, la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo, la CMVE recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

(Ipotesi b) **COMUNICAZIONE RICHIESTA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, la CMVE dà atto che, previo utilizzo del collegamento alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata inoltrata richiesta di comunicazione antimafia Prot.n. PR\_TVUTG\_Ingresso in data , attualmente in istruttoria. Ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del d.lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla consultazione della BDNA, si procede alla stipula del contratto anche in assenza della predetta comunicazione, previa acquisizione dell'autocertificazione prevista dal successivo art. 89.

2. Per gli effetti del suddetto art. 88, comma 4-bis, del d.lgs. n. 159/2011, qualora emerga,

successivamente alla stipula, la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo, la CMVE recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

#### (Ipotesi C) INFORMAZIONE RILASCIATA

1. Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, si dà atto che, previo utilizzo del collegamento alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata rilasciata informazione antimafia Prot.n. PR\_TVUTG\_Ingresso\_ in data .

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

#### (Ipotesi d) INFORMAZIONE RICHIESTA E IN ISTRUTTORIA DECORSI I TRENTA GIORNI

1. Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, si dà atto che:

- previo utilizzo del collegamento alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata inoltrata richiesta di informazione antimafia Prot.n.

PR\_TVUTG\_Ingresso\_

in data , attualmente in istruttoria;

- ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di trenta giorni

dalla consultazione della BDNA, si procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia.

2. Per gli effetti del suddetto art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del suddetto decreto, la CMVE recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011.

#### (Ipotesi e) INFORMAZIONE PROVVISORIA

1. Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011 n.159, si dà atto che:

- previo utilizzo del collegamento alla suddetta Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria Prot.n. PR\_TVUTG\_Ingresso\_ in data , che consente l'immediata stipula del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020, n. 120.

2. Per gli effetti dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del suddetto decreto, la CMVE recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011.

IPOTESI f WHITE LIST 1. Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, la CMVE dà atto che l'Appaltatore risulta iscritto dal ..... al ..... nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di .....

#### **ART. 25**

#### **CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

1. La violazione degli obblighi contenuti nel “Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia”, adottato da ultimo con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 69 del 15.12.2023, può costituire causa di risoluzione del contratto. La CMVE, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la CMVE risolverà il contratto di lavori, salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 26**

#### **ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. L'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso ..... per tutte le finalità inerenti al presente contratto.

#### **ART. 27**

#### **SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo dell'Appaltatore.

2. Si dà atto che l'Appaltatore ha già effettuato il versamento delle spese prima della stipulazione del

presente contratto.

## ARTICOLO 28

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La CMVE, nella persona del Dott./Ing. .... informa l'Appaltatore che titolare del trattamento ai sensi dell'art. 24 Reg. (UE) 2016/679, è la stessa CMVE .

Il dirigente XXXXXXXXXXXXXXXX dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità alla sottoscrizione della presente

La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata, quale conferma dell'accettazione delle condizioni contrattuali.

Restano acquisiti al fascicolo:

1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del responsabile;
2. la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'Appaltatore;
3. la prova della ricezione alla Pec dell'Appaltatore;
4. il file ricevuto dall' Appaltatore all'indirizzo Pec dell'Ente.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della presente.

*Per la Città metropolitana di Venezia    Per l'Appaltatore ( Per accettazione)*

Il dirigente responsabile

Il Legale rappresentante

Dot./Ing.

Sig.

(documento firmato digitalmente)

(documento firmato digitalmente)